

§ 132. — Oltre le op. cit. al § 72, si v. Pacchioni, *I contratti a favore di terzi*, 2.^a ed., Milano, 1912; Des Marez, *La lettre de foire a Ypres au XIII siècle*, Bruxelles, 1901; Messina, *La promessa di ricompensa al pubblico*, Girgenti, 1899; Bruschetini, *Trattato dei titoli al portatore*, Torino, 1898; Coviello, *Della succ. nei debiti a titolo particul.*, in *Arch. giur.*, LVI, 1896; Schaube, *Die Anfänge der Tratte*, in *Zeit. f. Handelsrecht*, XLIII, 1894; Freundt, *Das Wechselrecht d. Postglossatoren*, Lipsia, 1899; Arcangeli, *Gli istituti del dir. comm. nel Cost. Senese del 1310*, in *Riv. di dir. comm.*, IV, 1906; Nattini, *La dottrina gen. della procura*, Milano, 1910; Lattes, *Note per la storia del dir. comm.*, in *Riv. di dir. comm.*, VI, 1908; Visconti, *Il dir. comm. nelle nuove costit. dello Stato mil.*, nel *Filangieri*, 1913.

§ 133. — Garanzie delle obbligazioni.

Garanzie legali e convenzionali assicurano le obbligazioni a profitto del creditore, e le forme non ne sono meno varie che nell'età precedente (§ 73). Il giuramento, che era stato talvolta una causa civile d'obbligazione, e che il diritto canonico aveva riconfermato come tale, non senza influsso anche sul diritto civile (§ 131), è nelle leggi italiane riguardato soprattutto come un modo di confermare un obbligo, che da altre cause deriva la sua legittima esistenza. Esso accompagna quasi sempre gli strumenti di debito; ma, mentre le leggi canoniche gli voglion garantita la virtù di sanare in ogni caso i vizi d'origine, di cui il contratto fosse affetto, invece gli statuti e le leggi civili pretendono più spesso che si congiunga a un negozio altrimenti valido, e gli attribuiscono la sola conseguenza di dar luogo alle pene legalmente sancite contro gli spergiuri.

Più varie e numerose sono le pene volontariamente assunte dal debitore a proprio carico, in caso d'ina-dempimento. Si incontra anzitutto l'uso dell'ostaggio convenzionale (§ 73), che le consuetudini cavalleresche di Francia secondavano, per cui il debitore assumeva l'obbligo, quando non avesse mantenuto la promessa,